
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Morte della persona offesa – danno patrimoniale - congiunto superstite: rinvio alle Sezioni Unite

La Terza Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione –su cui vi è contrasto- se, nell'ipotesi di morte della persona offesa, dall'ammontare del risarcimento per danno patrimoniale conseguente al fatto illecito debbano o meno escludersi le prestazioni erogate ai congiunti superstiti dall'assicuratore sociale o dall'ente previdenziale.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.3.2015, n. 4447

...omissis...

Ritenuto

che, con sentenza resa pubblica il 29 giugno 2011, la Corte di appello di Trento - per quanto ancora rileva in questa sede - rigettava l'impugnazione proposta dal Deutsche Rentenversicherung Bund avverso la sentenza del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, con la quale (nel contraddittorio anche della Carige Assicurazioni S.p.A., chiamata in causa dal convenuto a titolo di manleva) era stata respinta la domanda avanzata dal medesimo ente tedesco per a far dichiarare l'esclusiva responsabilità di Mirco Prandi nella causazione dell'incidente sciistico, avvenuto in Canazei il 7 dicembre 2003, nel quale aveva perso la vita Volker Bischoff, nonché - in forza di azione surrogatoria ai sensi del § 116 del SGB tedesco (codice di previdenza



sociale), opponibile al debitore italiano ex art. 85 del Regolamento CE n. 883 del 2004 - per sentir condannare lo stesso Prandi alla rifusione della somma complessiva di euro 245.805,91, erogata o da erogare a titolo di pensione di reversibilità e di rendita orfani in favore del coniuge e dei figli minori della vittima del sinistro, assicurata presso esso Deutsche Rentenversicherung Bund;

che la Corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, ribadiva l'applicabilità alla fattispecie dell'interpretazione fornita dalla sentenza 21 settembre 1999 della Corte di giustizia UE sull'art. 93 del Regolamento CE n. 1408 del 1971, poi sostituito dall'art. 85 del Regolamento CE n. 883/2004, "nel senso che, nel caso di un danno verificatosi nel territorio di uno Stato membro e che abbia comportato il versamento di prestazioni di previdenza sociale alla vittima o ai suoi aventi diritto da parte di un ente di previdenza sociale, ai sensi di detto regolamento, appartenente ad un altro Stato membro, i diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti dell'autore del danno e nei quali detto ente si può essere surrogato, nonché i presupposti dell'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro sul cui territorio il danno si è verificato, sono determinati conformemente al diritto di tale Stato, ivi comprese le norme di diritto internazionale privato che sono applicabili";

che la Corte di appello escludeva, quindi, che potessero trovare rilievo ai fini della decisione talune norme invocate dall'appellante (Regolamento CE n. 593/2008; Regolamento CE n. 864/2007), in quanto comunque sopravvenute al sinistro e non applicabili a contratti o fatti precedenti alla loro entrata in vigore; escludeva, altresì, che potesse ritenersi "obsoleta" la richiamata sentenza del 1999 della Corte di giustizia, là dove come tale era da intendersi, invece, la sentenza del 2 giugno 1994 della medesima Corte



europea, evocata dall'ente appellante, la quale era stata "superata dalla successiva decisione";

che il giudice di appello osservava, quindi, che il Deutsche Rentenversicherung Bund non poteva far valere "alcun diritto di surroga, posto che, in relazione alle prestazioni assistenziali rappresentate dalla pensione di reversibilità e dall'assegno di mantenimento ai figli minori, nessun diritto, nei confronti del terzo responsabile del danno (ovvero l'odierno appellato Prandi, se ed in quanto responsabile), gli eredi del defunto Bischoff potevano vantare, secondo il diritto interno", giacché, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, "tale pensione e tale assegno non vengono attribuiti per il fatto che la persona offesa è stata vittima di un fatto illecito, ma solo perché, sussistendone la condizione di legge o di con tratto, l'offeso e i superstiti hanno diritto a quel determinato tipo di pensione";

che, in definitiva, le prestazioni ricevute dagli aventi causa della vittima del sinistro non rientravano tra i danni patrimoniali "suscettibili di risarcimento in quanto derivanti dall'incidente sciistico", con la conseguenza che l'ente tedesco non poteva surrogarsi nei diritti di detti aventi causa in forza del § 116 del SGB;

che, inoltre, la Corte territoriale ribadiva la correttezza dell'interpretazione fornita dal primo giudice quanto alla disciplina applicabile in relazione alla surroga esercitata ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., quale norma invocata in subordine dall'ente appellante (ossia l'operatività di detto art. 1916 in forza dell'art. 62 della legge n. 218 del 1995, una volta esclusa l'applicabilità del § 116 SGB, con la conseguenza che la surroga era da escludersi sia perché la prescritta comunicazione al Prandi era avvenuta soltanto nell'aprile del 2006, mentre già nel settembre 2004 gli aventi causa del Bischoff "erano stati



tacitati di ogni pretesa dall'Assicurazione del convenuto, rilasciando ampia quietanza liberatoria");

che, pertanto, il giudice di appello, alla luce di quanto innanzi considerato, riteneva irrilevante "il concreto accertamento dell'eventuale esclusiva responsabilità dell'appellato Prandi";

che per la cassazione di tale sentenza ricorre il Deutsche Rentenversicherung Bund sulla base di un unico motivo, con cui denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 93 del Reg. CE n. 1408/1971 e successivo art. 85 del Reg. CE n. 883/2004 (ponendo in dubbio la portata del principio espresso dalla citata sentenza della Corte di giustizia e la sua rilevanza nella fattispecie); in ogni caso, instando preliminarmente per la rimessione alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE (attualmente art. 267 del TFUE), della questione interpretativa dell'art. 93 del Reg. CE n. 1408/1971, sostituito dall'art. 85 del Reg. CE n. 883/2004;

che resistono con separati controricorsi Mirco Prandi e la Carige Assicurazioni S.p.A., avendo entrambi svolto ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo;

che il Deutsche Rentenversicherung Bund ha resistito con controricorso ai ricorsi incidentali condizionati;

che la Carige Assicurazioni S.p.A. ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Considerato

che il ricorso pone la questione dei limiti dell'azione di surrogazione esercitabile da un ente previdenziale di uno Stato membro, diverso dallo Stato nel cui territorio si è verificato il danno, per le prestazioni previdenziali erogate alla vittima o ai suoi aventi causa: nella specie, si tratta di un ente tedesco di assicurazione pensionistica che ha versato agli aventi causa del proprio assicurato - il



defunto Volker Bischoff, cittadino tedesco vittima di un sinistro sciistico mortale verificatosi nel nostro Paese - la somma complessiva di euro 245.805,91 a titolo di pensione di reversibilità in favore del coniuge e di rendita orfani in favore dei figli minori;

che tale *quaestio iuris*, giacché risolta dal giudice del merito in modo negativo per l'ente attualmente ricorrente (nel senso di escludere in capo ad esso il diritto di surroga), ha assunto, nella concreta vicenda processuale, carattere assorbente rispetto alla stessa verifica della responsabilità per il sinistro mortale occorso al predetto Bischoff: in tal senso, dovranno intendersi soltanto come virtuali i riferimenti ai concetti di fatto illecito, danno e responsabilità imposti dal preliminare scrutinio della questione in diritto;

che, quanto alla disciplina rilevante ai fini della decisione, l'art. 93 del Regolamento CEE n. 1408/1971 del Consiglio del 14 giugno 1971 ("relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità"), nel disciplinare i "Diritti delle istituzioni debentrici nei confronti di terzi responsabili", dispone (per che ciò che interessa):

«1. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno sono disciplinati nel modo seguente: a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro»;

che, peraltro, la citata disposizione è stata sostituita da quella dettata dall'art. 85 del Regolamento



(CE) n. 833/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 ("relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale") - che ha abrogato, salvo per determinati fini, il precedente Reg. n. 1408/1971 a decorrere dalla data di applicazione del Reg. n. 833 (correlata all'emanazione del regolamento di applicazione: artt. 90 e 91) - che, in ogni caso, ripropone l'identico testo della precedente [art. 85 (Diritti delle istituzioni): «1. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente: a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro;»];

che la norma europea applicabile *ratione temporis* dovrebbe essere quella in vigore al momento del pagamento della prestazione da parte della "istituzione debitrice" (ossia, esemplificando, l'ente previdenziale o l'assicuratore sociale, là dove, più propriamente, secondo la sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 1984, in C-313/82, «Il termine "istituzione" di cui all'art. 93, del regolamento n. 1408/71, designa, per ciascuno Stato membro, l'ente o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la normativa di uno Stato relativa ai settori o ai regimi di previdenza sociale menzionati da tale regolamento»): momento che, nel caso di specie, non risulta precisato dalla sentenza impugnata, né indicato dal ricorrente, il quale comunque invoca il citato art. 85 del Reg. n. 833/2004;

che, tuttavia, l'identità dei testi normativi sopra richiamati (inseriti in provvedimenti che si pongono in diretta continuità, là dove il secondo Regolamento



sostituisce il primo a fini di aggiornamento e semplificazione: cfr. Considerando 3) è tale da far ritenere rilevante ed esaustiva anche in riferimento all'art. 85 l'interpretazione dell'art. 93 del Reg. n. 1408/1971 fornita dalla Corte di giustizia;

che, infatti, il citato art. 93 è stato interpretato una prima volta dalla sentenza della Corte di giustizia 2 giugno 1994 (in C-428/92), la quale ha dichiarato: «L'art. 93, n. 1 (...), va interpretato nel senso che le condizioni nonché la portata del diritto di azione di un ente previdenziale, ai sensi del regolamento, nei confronti del responsabile di un danno che si sia verificato nel territorio di un altro Stato membro ed abbia comportato l'erogazione di prestazioni previdenziali sono determinate conformemente al diritto dello Stato membro di tale ente»;

che lo stesso art. 93 è stato interpretato una seconda volta dalla Corte di giustizia, con la sentenza 21 settembre 1999 (in C-397/96), che ha dichiarato: «L'art. 93, n. 1, lett. a), (...) dev'essere interpretato nel senso che, nel caso di un danno verificatosi nel territorio di uno Stato membro e che abbia comportato il versamento di prestazioni di previdenza sociale alla vittima o ai suoi aventi diritto da parte di un ente di previdenza sociale, ai sensi di detto regolamento, appartenente ad un altro Stato membro, i diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti dell'autore del danno e nei quali detto ente si può essere surrogato, nonché i presupposti dell'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro sul cui territorio il danno si è verificato, sono determinati conformemente al diritto di tale Stato, ivi comprese le norme di diritto internazionale privato che sono applicabili.

2) L'art. 93, n. 1, lett. a), (...), dev'essere interpretato nel senso che la surrogazione di un ente di previdenza sociale, ai sensi di detto regolamento,



appartenente al diritto di uno Stato membro, nei diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti dell'autore di un danno verificatosi sul territorio di un altro Stato membro e che ha comportato il versamento di prestazioni di previdenza sociale da parte di detto ente, nonché la portata dei diritti nei quali detto ente si è surrogato, sono determinate conformemente al diritto dello Stato membro cui appartiene detto ente, a condizione che l'esercizio della surrogazione prevista da tale diritto non ecceda i diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti dell'autore del danno in forza del diritto dello Stato membro sul cui territorio il danno si è verificato.

3) E' compito del giudice adito determinare ed applicare le pertinenti disposizioni della normativa dello Stato membro cui appartiene l'ente debitore, anche se tali disposizioni escludono o limitano la surrogazione di siffatto ente nei diritti che ha il beneficiario delle prestazioni nei confronti dell'autore del danno o l'esercizio di tali diritti da parte dell'ente che si è in essi surrogato»;

che il Collegio reputa (contrariamente al quanto sostenuto dal ricorrente) che la sentenza del 1999 della Corte di giustizia, lungi dallo smentire o dal contraddire in parte la sentenza del 1994, ne completa la portata quanto, segnatamente, alla posizione della vittima e dei suoi aventi causa (soltanto accennata nella sentenza del 1994: cfr § 21);

che, pertanto, il Collegio non ritiene di dover dar corso all'istanza di rimessione della questione interpretativa al Giudice di Lussemburgo, in applicazione del principio del *cd. acte claire*, per cui "l'obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'UE (già



art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità europea), viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte" (tra le altre, Cass., 26 marzo 2012, n. 4776);

che dalla ricordata giurisprudenza della Corte di giustizia consegue che:

- 1) il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale è disciplinato dalle norme dello Stato al quale appartiene l'ente surrogante, con il limite per cui tale surrogazione non può eccedere i diritti spettanti alla vittima o ai suoi aventi causa (ossia, l'ammontare del danno causato dal responsabile e liquidato secondo la legge del luogo dove è avvenuto il fatto illecito);
- 2) i diritti che spettano alla vittima, o ai suoi aventi causa, nei confronti dell'autore del danno - nei quali l'ente previdenziale può surrogarsi - ed i presupposti dell'azione risarcitoria sono disciplinati dalle norme dello Stato in cui si è verificato il "danno" (ivi comprese le norme di diritto internazionale privato applicabili);

che, dunque, nel caso di specie:

- a) il diritto al risarcimento del danno spettante alla vittima di un sinistro o ai suoi aventi causa (e, quindi, l'area del danno risarcibile) è individuato(a) dalle norme italiane;
- b) i presupposti ed i limiti dell'azione di surrogazione esercitabile dall'ente previdenziale sono dettati dalle norme tedesche;

che, pertanto, essendo l'area del danno risarcibile ascrivibile alla disciplina del diritto dello Stato membro



nel cui territorio si è verificato il danno, occorre allora stabilire se, in base all'ordinamento italiano, all'ambito del danno (patrimoniale) risarcibile a seguito di fatto illecito (nella specie: sinistro sciistico mortale) appartenga o meno la prestazione previdenziale indennitaria, erogata a seguito dell'evento dannoso e in funzione di sostentamento della vittima del sinistro o dei suoi aventi causa;

che, nella fattispecie, vengono infatti in rilievo prestazioni di tale (non contestata) natura, quali la pensione di reversibilità e la rendita agli orfani erogate dall'ente previdenziale tedesco;

che la giurisprudenza di questa Corte si è orientata, per lungo tempo ed in modo prevalente, nel senso che dal montante risarcitorio per danno patrimoniale conseguente a fatto illecito debbano escludersi le prestazioni erogate dall'assicuratore sociale o dall'ente previdenziale, non potendo in tal caso trovare rilievo il principio della *compensatio lucri cum damno*, giacché prestazione previdenziale e danno non scaturiscono entrambi dal fatto illecito, posto che la prima sorge direttamente dalla legge (tra le tante, Cass., 7 ottobre 1964, n. 2530; Cass., 10 ottobre 1970, n. 1928; Cass., 14 marzo 1996, n. 2117; Cass., 31 maggio 2003, n. 8828; Cass., 25 agosto 2006, n. 18490; Cass., 10 marzo 2014, n. 5504);

che, più di recente, con la sentenza n. 13537 del 13 giugno che 2014 di questa Sezione, si è affermato il seguente principio (così massimato): «In tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto, attesa la funzione indennitaria assolta da tale trattamento, che è inteso a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto,



con conseguente esclusione, nei limiti del relativo valore, di un danno risarcibile»;

che tale pronuncia recupera un diverso orientamento (minoritario: Cass., 16 novembre 1979, n. 5964; Cass., 24 maggio 1986, n. 3503), che nega la possibilità di cumulare il risarcimento del danno con eventuali prestazioni previdenziali percepite in conseguenza del fatto illecito, in quanto il beneficio erogato dall'assicuratore sociale o dall'ente previdenziale abbia lo scopo di "attenuare il danno patrimoniale subito dai familiari della vittima", con ciò elidendosi in parte qua l'esistenza del danno risarcibile;

che tra le varie conseguenze derivanti dall'applicazione di siffatto ultimo orientamento (illustrate diffusamente dalla citata sentenza n. 13537) vi sarebbe anche quella di consentire all'assicuratore sociale/ente previdenziale l'esercizio dell'azione di surrogazione nei diritti risarcitori del danneggiato in riferimento alle somme erogate a titolo di prestazione previdenziale indennitaria;

che successivamente alla sentenza n. 13537 del 2014, altra sentenza di questa Sezione (n. 20548 del 30 settembre 2014) ha ribadito il diverso principio (così massimato): «In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della "compensatio lucri cum danno" trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicché non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all'invalidità, trattandosi di attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall'atto illecito e non hanno finalità risarcitorie»;



con conseguente esclusione, nei limiti del relativo valore, di un danno risarcibile»;

che tale pronuncia recupera un diverso orientamento (minoritario: Cass., 16 novembre 1979, n. 5964; Cass., 24 maggio 1986, n. 3503), che nega la possibilità di cumulare il risarcimento del danno con eventuali prestazioni previdenziali percepite in conseguenza del fatto illecito, in quanto il beneficio erogato dall'assicuratore sociale o dall'ente previdenziale abbia lo scopo di "attenuare il danno patrimoniale subito dai familiari della vittima", con ciò elidendosi in parte qua l'esistenza del danno risarcibile;

che tra le varie conseguenze derivanti dall'applicazione di siffatto ultimo orientamento (illustrate diffusamente dalla citata sentenza n. 13537) vi sarebbe anche quella di consentire all'assicuratore sociale/ente previdenziale l'esercizio dell'azione di surrogazione nei diritti risarcitori del danneggiato in riferimento alle somme erogate a titolo di prestazione previdenziale indennitaria;

che successivamente alla sentenza n. 13537 del 2014, altra sentenza di questa Sezione (n. 20548 del 30 settembre 2014) ha ribadito il diverso principio (così massimato): «In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della "compensatio lucri cum danno" trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicché non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all'invalidità, trattandosi di attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall'atto illecito e non hanno finalità risarcitorie»;



che, in siffatto contesto, si rende quindi opportuno investire le Sezioni Unite della risoluzione del contrasto sopra evidenziato, concernente la portata del principio della cd. *compensatio lucri cum damno* nell'ambito delle conseguenze risarcitorie da fatto illecito, nella specie rilevante, segnatamente, in relazione alla limitazione del diritto al risarcimento del danno della vittima (o dei suoi aventi causa), in funzione del quale diritto l'assicuratore sociale/ente previdenziale può esercitare l'azione di surrogazione ad esso spettante (nel caso all'esame, secondo il diritto tedesco) nei confronti del responsabile civile;

che dalla risoluzione dell'anzidetto contrasto dipenderà, peraltro, anche la sorte dei ricorsi incidentali condizionati proposti dalle parti controricorrenti in punto di (difetto di motivazione sulla) natura giuridica dell'organismo assicurativo tedesco: ciò in quanto (eventualmente, ove si giunga all'accoglimento del ricorso) spetterà al giudice del merito accertare e motivare sull'effettivo carattere di "istituzione" ai sensi dell'art. 93 del Reg. n. 1408/1971 (cfr. la citata sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 1984, in C-313/82) del Deutsche Rentenversicherung Bund.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE

rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, in data 19 dicembre 2014.

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa Fabrizia Barone



Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 5 MAR. 2015

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa Fabrizia Barone